

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

**Comune di Andreis**



**PRGC**

Piano Regolatore Generale Comunale  
**VARIANTE N. 7**

## **4. VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

**Arch. Michele De Mattio**  
**Arch. Cristiana Campolin**  
Viale Marconi, 4 - 331701 Pordenone

Dicembre 2018

**VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  
DELLA VARIANTE N. 81 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE  
REGIONALE N.16/2008**

**Indice**

1. Premessa.
2. Caratteristiche del Piano.
3. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.
4. Valutazione riassuntiva.

## PREMESSA

La VAS (valutazione ambientale strategica) prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a livello nazionale e regionale, è **un processo improntato al principio di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile, atto alla valutazione dei possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'adozione e dall'attuazione di piani e programmi**. Il suo obiettivo è, infatti, quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro varianti) siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

### - ***legislazione di riferimento***

La presente verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica riguarda la Variante n. 7 al PRGC del Comune di Andreis e trova sviluppo nell'ambito della legislazione e della normativa vigente in materia di seguito specificata:

- Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Recepimento regionale rappresentato dalla legge regionale n. 11/2005 recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)”*;
- Decreto legislativo n. 128/2010 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 03.04.2006 n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge n. 69/2009”*;

- Art. 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) della legge regionale n. 16/2008.

In campo di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, particolare importanza nella Regione Friuli Venezia Giulia ha l'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008. In tale articolo, al comma 1 vengono definite le competenze, stabilendo che **l'autorità competente per la VAS è la Giunta comunale**. Il comma 2, poi, stabilisce che in Friuli Venezia Giulia vanno intese come **“piccole aree a livello locale” ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 «le aree oggetto di varianti di livello comunale** di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (*Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo*)». Pertanto, nel comma 3 viene stabilito anche che: «Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, **l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente**».

- **documentazione di riferimento**

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE e nel decreto di recepimento e nei rispettivi allegati, nello specifico l'Allegato II della direttiva 2001/42/CE e l'Allegato I del decreto legislativo n. 4/2008.

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti all'approvazione della Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE, sia successive, ovvero, indicativamente e non esaustivamente:

- *Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea*, Commissione europea, DG XI, 1998;
- *Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006*, Allegato 2 al Supplemento al mensile del Ministero dell'Ambiente "L'ambiente informa" n. 9/1999;
- Progetto EnPlan: Linee guida (<http://www.interreg-enplan.org/linee.htm>). 2004.

Per gli aspetti progettuali sono stati considerati gli elaborati della Variante al PRGC, in particolare il suo elaborato n. 1 "Relazione illustrativa". Si è, inoltre, tenuto conto degli elaborati del PRGC vigente e del "Piano comunale di classificazione acustica" di Andreis. Si è, poi, fatto riferimento a documenti di carattere sovracomunale quali: il "Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale Dolomiti Friulane", il "Piano di Gestione SIC Dolomiti Friulane", il "Piano di Gestione SIC Forra del Torrente Cellina" (che regolamentano ambiti di interesse ambientale tutelati, presenti nel territorio comunale), nonché il "Rapporto sullo stato dell'ambiente 2012" dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia e i dati statistici ISTAT reperibili per il Comune di Andreis.

- ***contenuti assoggettati a verifica***

L'oggetto della Variante n. 7 al PRGC del Comune di Andreis essere così riassunto: reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati, modifica delle Norme tecniche di attuazione della "Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale" e del "Servizio tecnologico" dall'"Area di supporto alle attività selvicolturali" e revisione delle Disposizioni stabilite per la zona A e per l'edilizia tradizionale, con introduzione delle misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia.

E, come è stato dimostrato nel suo elaborato n. 2 "Relazione di coerenza", costituisce una **"variante di livello comunale" al PRGC** ai sensi della legge regionale n. 21/2015. Pertanto, ai sensi del disposto normativo combinato sopra ricordato, deve essere redatta una apposita **relazione con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, in cui si dimostri se le previsioni derivanti**

**dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente**

La presente relazione costituisce, appunto, questo elaborato ai fini della "Verifica di assoggettabilità" a VAS della Variante.

Come stabilito nel comma 6 dell'art. 12 del Testo unico dell'ambiente, **la "Verifica di assoggettabilità" a VAS, detta anche "fase di screening", «si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente»**. Dunque i suoi contenuti vertono solo sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante al Piano e vanno escluse dalla verifica le analisi delle caratteristiche del territorio che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante.

Di seguito si effettuerà, quindi, la disamina delle caratteristiche del piano, nonché degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle modifiche apportate, seguendo punto per punto il dettato normativo dell'allegato I della parte II del decreto legislativo n. 152/2006.

## 2. CARATTERISTICHE DEL PIANO

- ***in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:***

Per quanto riguarda la "Zona G5" e dell'"Area di supporto alle attività selvicolturali" si tratta di un adeguamento delle norme allo stato di fatto e di una valutazione delle possibilità di sviluppo future, per renderle maggiormente fruibili.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni per la zona A e per l'edilizia tradizionale, si tratta per lo più di modifiche minori, riguardanti alcune caratteristiche degli abbaini, dei manti di copertura, di gronde e pluviali, nonché delle nuove canne fumarie e recinzioni in ambito urbano. Viene, inoltre, inserito un nuovo paragrafo sulle "Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia", la cui assenza ha recentemente provocato alcune problematiche in fase di gestione del Piano.

In questo caso, come nel precedente, non si modifica, quindi, in alcun modo "l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse" delle destinazioni urbanistiche già esistenti o previste dal PRGC.

- ***in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:***

La Variante è a livello comunale, di conseguenza, per definizione, non modifica e non può modificare in alcun modo la pianificazione sovraordinata. E non tocca nemmeno aree sottoposte a pianificazione subordinata, in quanto interviene in aree non soggette a pianificazione attuativa.

La zona A e l'edilizia tradizionale, infine, non sono soggette a programmi di nessun tipo e a nessun livello.

Si può, quindi, affermare che lo strumento urbanistico in esame non influenza altri piani

o programmi.

- ***la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque):***

Non rilevante.



### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

- ***entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):***

Le modifiche zonizzative nel loro complesso interessano complessivamente, su 35.464 mq che la Variante destina a servizi e attrezzature collettive, 25.251 mq (pari al 71%) sono già di proprietà pubblica. E **10.213 mq sono soggetti ad esproprio**. Di questa superficie circa un terzo, pur essendo ancora di proprietà privata, fa già parte di opere pubbliche realizzate.

Inoltre, riguardando solamente le zone per servizi e attrezzature collettive in meno non aumentano la capacità insediativa teorica del Piano.

Le modifiche normative riguardano ambiti o particolari operativi molto specifici, per cui il loro impatto è ancora minore.

- ***natura transfrontaliera degli impatti:***

Esclusi.

- ***suolo:***

Non si avrà perdita di superficie naturale/agricola, perché la Variante non introduce nuove zone insediative e le modifiche interessano aree già edificate e sull'edificazione esistente per le modifiche normative.

- ***acqua e sottosuolo:***

La Variante non incide su tali aspetti, dato che non prevede nuova edificazione residenziale.

- ***fattori climatici:***

La Variante non genera effetti significativi sul clima in quanto non prevede nuove zone edificabili o infrastrutture significative.

- ***clima acustico e qualità dell'aria:***

Il Comune di Andreis è dotato di "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA) approvato e vigente e con tale piano la Variante si deve confrontare in termini di valutazione del clima acustico. La Variante è compatibile, nel suo complesso e nelle sue singole parti, con il PCCA, al quale non è necessario apportare modifiche.

Le modifiche normative, a loro volta, riguardano solo precisazioni procedurali per gli impianti tecnologici o particolari tecnici costruttivi che per loro natura non possono, quindi, avere influenza sul clima acustico e sul PCCA.

- ***inquinamento luminoso:***

Dai dati dello stato dell'ambiente 2005 (ARPA FVG) non risulta adottato alcun piano comunale in materia. E, comunque, la Variante non modifica l'inquinamento luminoso esistente, in quanto nella quasi totalità delle modifiche introdotte non viene prevista la costruzione di nuovi edifici, limitandosi ad agire per lo più a livello di prescrizioni sull'esistente.

- ***aree protette e biodiversità:***

In Comune di Andreis sono presenti le aree protette "SIC IT3310001 - Dolomiti Friuliane", coincidente con l'omonima zona di protezione speciale, e "SIC IT3310004 - Forra del Torrente Cellina". Qualsiasi impatto negativo su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale è stato, perciò, escluso

già in fase di valutazione di incidenza.

- ***rischi per la salute umana o per l'ambiente:***

Sulla base di quanto evidenziato ai punti precedenti, nessun rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- ***valutazione globale degli impatti previsti:***

L'analisi effettuata sulle pressioni e impatti attesi dall'adozione ed attuazione della Variante evidenzia come non solo la sua area di influenza sia limitata a livello locale, ma anche che la probabilità di impatti è talmente limitata da essere ininfluente, per cui si può escludere a priori anche un loro effetto cumulativo. Inoltre, lo strumento urbanistico in esame non incrementa la capacità insediativa teorica.

Dunque si può concludere che la Variante apporta modifiche qualitativamente e quantitativamente prive di impatti ambientali negativi a breve e a lungo termine.

Date l'entità e le caratteristiche delle modifiche, che non inducono traffico aggiunto, particolari nuove emissioni, tipi di consumi e interferenze con l'ecosistema, non vengono previsti significativi impatti ambientali tali da prevedere il processo completo di VAS.

#### 4. VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

Visto e considerato che:

- le modifiche introdotte dalla Variante n. 7 al vigente PRGC sono compatibili con una “variante a livello comunale” ai sensi della legge regionale n. 21/2015 e, dunque, coinvolgono solo “piccole aree a livello locale”, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
- le modifiche introdotte dalla Variante n. 7 al vigente PRGC non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a prescindere a procedura di V.I.A. definite dal D.lgs. n. 4/2008 - allegato III;
- il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC, una volta modificato dalla Variante, rimane sostanzialmente inalterato, come impianto territoriale, nelle sue indicazioni programmatiche e strategiche;
- le modifiche introdotte dalla Variante non fanno altro, in sintesi, che confermare lo stato d’uso dei luoghi; perciò stesso non hanno né possono avere effetti negativi significativi sull’ambiente;
- la Variante rientra nella gestione delle esigenze urbanistiche comunali di routine ed esprime la volontà dell’Amministrazione comunale di rendere le attività previste dal Piano maggiormente compatibili con le esigenze dei cittadini;
- l’area di influenza della Variante è limitata a scala locale e l’entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dalla sua attuazione vengono giudicati in base a questa verifica come sostenibili;

in base a tutto ciò detto e considerato, si ritiene che **per la Variante n. 7 al vigente PRGC del Comune di Andreis non sia necessario procedere con l’applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica** prevista dagli articoli dal n. 13 al n. 18 del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente.

IL PROGETTISTA  
Arch. Michele De Mattio